

## DATI STATISTICI ANNO 2013

## COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO DECISIONI DEPOSITATE

COMMISSIONI PROVINCIALI	DECISIONI DEPOSITATE DISTINTE PER TIPOLOGIA									
	riserva	sentenza	decreto presidenziale	ordinanza collegiale interlocutoria	ordinanza presidenziale	ordinanza collegiale definitiva numerata	ordinanza collegiale definitiva non numerata	ordinanza presidenziale non numerata	pronuncia non emessa	Totali
ABRUZZO		3.461	9			12				3.482
BASILICATA		1.700	226			7				1.933
BOLZANO		304	18		1	10				333
CALABRIA		19.289	1.789			42				21.120
CAMPANIA		46.885	1.305		10	125				48.325
E. ROMAGNA		8.891	1.067			28				9.986
FRIULI VENEZIA GIULIA		2.195	203		1	13				2.412
LAZIO		35.378	260			219				35.857
LIGURIA		4.027	371		1	29				4.428
LOMBARDIA		21.639	956		2	92				22.689
MARCHE		2.802	728		1	12				3.543
MOGLISE		1.460	31			9				1.500
PIEMONTE		6.219	364		7	50				6.640
PUGLIA		16.529	331		128	32				17.020
SARDEGNA		3.810	584		1	36				4.431
SICILIA		38.745	5.694		3	68				44.510
TOSCANA		8.757	726		2	86				9.571
TRENTO		666	9							675
UMBRIA		1.888	22		1	10				1.921
VALLE D'AOSTA		137	23			28				188
VENETO		6.846	379		1	121				7.347
<b>TOTALI CTP</b>		<b>231.628</b>	<b>15.095</b>		<b>159</b>	<b>1.029</b>				<b>247.911</b>

6. il numero dei ricorsi ed appelli pendenti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alla tipologia degli stessi:

## DATI STATISTICI ANNO 2013

## COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO APPELLI PENDENTI

COMMISSIONI REGIONALI	APPELLI PENDENTI DISTINTI PER TIPOLOGIA											Totale
	Ricorso /appello	Controversia trasmessa da Commissione di I o II grado soppressa	Riassunzione per competenza /istanza di riassunzione appello	Trasmissione fascicoli da grado superiore /trasmissione appelli da grado inferior	Ricorso per revoca	Ricorso per ottemperanza	Ricorso per ricusazione	Trasmissione da comune	Richiesta di misure cautelari o conservative	Trasmissione da Cassazione o da Commissione Tributaria Centrale	Valore non disponibile	
ABRUZZO	1.902	4	43		17	4				2		1.972
BASILICATA	1.241		18		4	1				12		1.276
BOLZANO	232		6		1					11		250
CALABRIA	13.654	967	36	8	41	19				33		14.758
CAMPANIA	13.154		103	4	162	288				199		13.910
E. ROMAGNA	10.064		139	2	16	12				18		10.251
FRUII VENEZIA GIULIA	522		14		1					5		542
LAZIO	10.605		195	1	152	114	1			156		11.224
LIGURIA	4.120	2	92		8	6				23		4.251
LOMBARDIA	7.372	2	166	16	43	104				154		7.857
MARCHE	4.282		102		14	7	1			16		4.422
MOLISE	2.090		36		22	2				4		2.154
PIEMONTE	2.752	4	113	2	14	6				6		2.897
PUGLIA	8.967	34	22	4	37	81		2		138		9.285
SARDEGNA	4.241		58	1	5	2				28		4.335
SICILIA	24.957		198		123	32				80		25.390
TOSCANA	4.732	1	101		9	7				25		4.875
TRENTO	201		7		3					2		213
UMBRIA	1.023	1	5		13							1.042
VALLE D'AOSTA	5											7
VENETO	2.508	4	46		16	5				3		2.582
<b>TOTALI CTR</b>	<b>118.624</b>	<b>1.019</b>	<b>1.502</b>	<b>38</b>	<b>701</b>	<b>690</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>915</b>		<b>123.493</b>

## DATI STATISTICI ANNO 2013

## COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO APPELLI PENDENTI

COMMISSIONI PROVINCIALI	RICORSI PENDENTI DISTINTI PER TIPOLOGIA														Totale
	Ricorso /appello	Controversia trasmessa da Commissione di I o II grado soppressa	Riassunzione per competenza /istanza di riassunzione appello	Trasmissione fascicoli da grado superiore / trasmissione appelli da grado inferior	Ricorso per revoca	Ricorso per ottemperanza	Ricorso per riacquisizione	Trasmissione da pari grado priva di riassunzione	Trasmissione da comune	Richiesta di misure cautelari o conservative	Trasmissione da Cassazione o da Commissione Tributaria Centrale	Istanza sospensione sentenza art. 373 c.p.c.	Altri atti	Valore non disponibile	
ABRUZZO	3.511		44	11	2	1	3			9					3.581
BASILICATA	2.886	1	13	290		6	5			2					3.203
BOLZANO	294			2											296
CALABRIA	69.159	280	134	179	5	58	8			8					69.835
CAMPANIA	59.689		255	226	9	299	26			11					60.515
E. ROMAGNA	14.533		32	33	1	14	13			15					14.641
FRUII VENEZIA GIULIA	2.871		4	15		1	3			1					2.896
LAZIO	66.426	96	57	182	44	351	1			20					67.142
LIGURIA	8.410		39	13	1	4	8			18					8.493
LOMBARDIA	25.303	3	74	129	7	58	2			18					25.650
MARCHE	8.242	2	11	26		13	3			20					8.317
MOLISE	871		4	6		3				1					885
PIEMONTE	7.899		22	33		1	13			5					7.973
PUGLIA	33.297		31	53		53				11					33.445
SARDEGNA	9.544	15	12	17	1	4	2			1					9.596
SICILIA	167.749	18	63	160	11	95	7			41					168.150
TOSCANA	11.182		110	65	3	5	44			9					11.418
TRENTO	1.238	7	10	2			1			6					1.254
UMBRIA	1.419		4	2			1								1.436
VALLE D'AOSTA	266														266
VENETO	11.100		38	58	2	3	16			17					11.234
<b>TOTALI CTP</b>	<b>505.899</b>	<b>362</b>	<b>957</b>	<b>1.502</b>	<b>86</b>	<b>969</b>	<b>19</b>	<b>242</b>	<b>13</b>	<b>187</b>					<b>510.236</b>

## *Capo secondo*

### **Le strutture materiali**

#### **ANNUALITA' 2012**

L'esame, pur sinteticamente riassunto, delle relazioni inviate a questo Consiglio dai Presidenti delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali in ordine all'attività svolta nell'anno 2012, lascia emergere con chiarezza la conferma del perdurare di difficoltà conseguenti l'emanazione del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011 e del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, in materia di contributo unificato; difficoltà già, peraltro, segnalate dalla trascorsa Relazione 2011. Viene segnalato, infatti che le riscontrate criticità hanno comportato un considerevole dispiego e reimpiego di risorse umane, sia a motivo della novità della materia, sia per la sua repentina introduzione, sia per le difficoltà riconducibili alla sua applicazione procedimentale in seno ad organizzazioni amministrative non orientate all'imposizione.

Anche con riguardo a ciò le segnalate situazioni già deficitarie, tanto dal punto di vista logistico tanto della sicurezza (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e Commissioni Tributarie Provinciali di Ascoli Piceno, Bologna, Bergamo, Caltanissetta, Cosenza, Ragusa, Reggio Calabria), risultano ulteriormente gravate dall'affluenza di un maggior numero di utenti. In particolare, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena, viene denunciata la gravissima carenza concernente il mancato abbattimento delle persistenti barriere architettoniche, analogamente, sebbene in misura più contenuta, ad altre situazioni di criticità riconducibili alla limitata accessibilità agli Uffici di Segreteria, come nei casi delle Commissioni Tributarie Regionale del Lazio e Provinciale di Roma, nonostante sia stato ultimato il trasferimento nei nuovi locali siti in Via Labicana.

Trasferite in ambienti nuovi ed appositamente pensati per accoglierle ed accoglierne le esigenze, non sono poche le manchevolezze riscontrabili nelle strutture di che trattasi, segnatamente per inadeguatezza dei locali da adibire ad archivi e per la maggiore affluenza di pubblico, concentrato nei soli vani di front office, e divietato a raggiungere gli uffici di segreteria delle sezioni. Ma anche per la scassa disponibilità di spazio delle segreterie medesime e, conseguentemente, dei giudici, cui sono adibite stanze a vetri ricavate nei corridoi delle Commissioni e non direttamente areate e lumeggiate da sorgente naturale.

Consimili segnalazioni al negativo pervengono, per differenti e varie

ragioni, dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Napoli, Savona e Vibo Valentia.

Per contro, giova evidenziare segnali di miglioramento di situazioni logistiche, se non ottimali, sicuramente molto più soddisfacenti, quali, ad esempio, quelle riferite dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Catanzaro, Caserta, Crotone, Massa Carrara, Prato e Latina. Occorre, però, precisare che talune Commissioni, pur non avendo rilievi da formulare circa l'adeguatezza dei locali, lamentano notevoli e serie carenze sia a livello di attrezzature informatiche (Commissioni Tributarie Regionali del Piemonte e della Sardegna e Commissioni Tributarie Provinciali di Bari, Bergamo, Enna, Genova, Imperia, Roma, Messina, Perugia e Pistoia) che di arredi, giudicati non corrispondenti alle esigenze di lavoro, oltre che poco dignitosi.

E', altresì, opportuno e doveroso dar voce a parecchie lamentele presenti in molte delle relazioni presidenziali relative alle dotazioni strumentali (fotocopiatrici, computer, fax, scanner, ecc.) disponibili presso gli Uffici di Segreteria, riscontrate oramai obsolete e per le quali non sembra lecito attendersi miglioramenti, nonché alla prevedibile scarsità di risorse dedicabili si voglia all'acquisto di materiale per l'aggiornamento professionale dei giudici tributari e del personale amministrativo, si voglia all'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio.

Infine, generale ed unanime si rileva la sollecitazione ad intervenire per una soluzione ai problemi di organico del personale amministrativo: carenze che ormai riverberano incisivamente non soltanto sull'efficienza degli apparati, quanto sulla loro efficacia, tenuto anche conto del sempre più consistente aumento degli adempimenti facenti capo ad essi (per tutti, le recenti novità in tema di iscrizione della causa a ruolo e, come innanzi riferito, della riscossione del contributo unificato, che ove contestato involve anchela difesa dell'Amministrazione in sede di giudizio tributario da parte delle medesime strutture).

### **ANNUALITA' 2013**

L'anno 2013 è stato caratterizzato dal consistente numero di segnalazioni provenienti a questo Consiglio da parte delle Commissioni Tributarie, indifferentemente sia Regionali che Provinciali, relative all'incontrollato incremento delle istanze di sospensione verificatosi a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Una situazione, quella verificatasi, che, presso talune Commissioni, ha rischiato di comportare il quasi totale assorbimento dei momenti di udienza, al punto di rendere auspicabile un urgente intervento legislativo volto a regolamentare diversamente e meglio la materia ed in grado di adeguarla all'effettiva capacità di smaltimento degli ingenti volumi riscontrati e riscontrabili.

Non poche criticità vengono segnalate (ad es. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Matera, Grosseto, Messina e I° grado di Trento) relativamente al diffondersi del fenomeno di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato. Anche a tale proposito, al fine di contenere l'aggravio di adempimenti in capo al personale amministrativo volti al suo recupero - procedure senza dubbio macchinose, lunghe e di esito incerto - sembra suggeribile ai più la formalizzazione di una qualche forma di deterrenza.

Per quanto concerne le sedi e i locali delle Commissioni, non poche criticità sono segnalate a livello di superfici insufficienti ed inadeguatezza degli spazi destinati sia a locali per gli archivi che al personale amministrativo oltre che, *nihil novi*, alle aule di udienza (ad es., presso la Commissione Tributaria Provinciale di Biella, Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Commissione Tributaria Provinciale di Savona, CT I° grado di Trento e Commissione Tributaria Provinciale di Roma).

Alcune delle situazioni emerse o che hanno trovato conferma nell'anno di riferimento, come, ad esempio, presso la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, dove però sono in corso tentativi di reperimento di una nuova sede, idonea e decorosa; presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, ove perdura una condizione di precarietà dovuta ad "occupazione di fatto" di locali in assenza di regolare contratto; presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese. Il fenomeno desta particolare preoccupazione in quanto, considerato anche il difficile momento economico, non è alle viste alcuna facile e tempestiva soluzione.

Particolarmente difficili appaiono le situazioni descritte dalle Commissioni Tributaria Provinciale di Cremona e Pavia, laddove viene riferito di un prossimo ridimensionamento delle superfici disponibili dovendosi, in un caso, far spazio al Comando dell'Arma dei Carabinieri e, nell'altro, far luogo ad un probabile cambio di sede di ridotta metratura.

Analogamente, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi si registrano le condizioni di staticità critica dell'edificio sede d'ufficio, per cui risulterà, sebbene in presenza di costante monitoraggio, probabilmente necessario, in tempi ravvicinati, avviare il trasferimento ad altra sede.

Preme evidenziare, inoltre, che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani non ha avuto luogo ancora il necessario ed urgente abbattimento delle barriere architettoniche e che perdurano le medesime problematiche di sicurezza anche presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena.

Diverse criticità vengono segnalate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, la quale in tempi brevi subirà un accorpamento con la Sezione staccata della Commissione Tributaria Regionale Puglia, dando luogo a presumibili disagi, sia dal punto di vista della collocazione ambientale del personale, sia dal punto di vista strutturale per il ricollocamento dei fascicoli processuali.

Arredi insufficienti e/o inadeguati vengono segnalati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Asti, di Crotone, di Matera, di Lecce e di Enna.

Per ciò che attiene ai beni strumentali, diverse Commissioni denunciano inadeguatezza di scanner, fotocopiatrici e fax (Commissione Tributaria Provinciale di Genova, di Siena, di Lecce, di Enna, di Pistoia).

Miglioramenti delle dotazioni *software* e delle attività di assistenza, anche *online*, sono auspicati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Terni, dalla CT I° grado di Trento, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siena, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza.

Alcune Commissioni, quali la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna e tutte le Commissioni Tributarie Provinciali della Regione, la Commissione Tributaria Provinciale Ascoli Piceno, la Commissione Tributaria Provinciale Gorizia, la Commissione Tributaria Provinciale Lecce, confidano, forse un po' ingenuamente, in forme di più incisivo aggiornamento professionale del personale amministrativo, soprattutto in materia telematica, che fa difetto anche a non pochi magistrati tributari. Soprattutto a quest'ultimo riguardo sarebbe opportuno che le Commissioni disponessero nuovamente di appositi fondi dedicabili all'acquisto di testi, aggiornati, e per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste specialistiche.

Non mancano, tuttavia, situazioni giudicate soddisfacenti da parte di diverse Commissioni tributarie in ordine sia all'aspetto logistico che alle strumentazioni informatiche, agli arredi e all'idoneità dei locali, come presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina.

PAGINA BIANCA



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA  
GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
(1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014)

Approvata nella seduta del 21 luglio 2015

**RELAZIONE**  
**AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

*(1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014)*

**INDICE**

*Parte prima: L'ATTIVITÀ CONSILIARE*

<i>Capo primo: Considerazioni generali</i>	pag. 3
<i>Capo secondo: L'attività delle Commissioni</i>	pag. 16
§. 1 – I Commissione: <i>Status dei magistrati tributari, revisione degli organici, flussi</i>	pag. 16
§. 2 – II Commissione: <i>Studi e documentazione</i>	pag. 26
§. 3 – III Commissione: <i>Programmazione, coordinamento, formazione e aggiornamento professionale</i>	pag. 31
§. 4 – IV Commissione: <i>Concorsi</i>	pag. 37
§. 5 – V Commissione: <i>Incompatibilità</i>	pag. 48
§. 6 – VI Commissione: <i>Procedimenti disciplinari e di decadenza</i>	pag. 52
§. 7 – VII Commissione: <i>Contenzioso</i>	pag. 61
§. 8 – VIII Commissione: <i>Compensi dei giudici tributari</i>	pag. 64
§. 9 – IX Commissione: <i>Amministrazione e contabilità – bilancio – Ufficio economato</i>	pag. 66
§. 10 – X Commissione: <i>Rapporti con il Parlamento</i>	pag. 69
§. 11 – XI Commissione: <i>Rapporti con la stampa</i>	pag. 71
§. 12 – XII Commissione: <i>Informatizzazione del processo tributario</i>	pag. 73
§. 13 – <i>Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria</i>	pag. 76
<i>Capo terzo: L'attività del Segretariato Generale</i>	pag. 78

*Parte seconda: LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA*

*Capo primo: L'attività giurisdizionale delle Commissioni* pag. 82

*Capo secondo: Le strutture materiali* pag. 95

## *Parte prima*

### **L'ATTIVITÀ CONSILIARE**

#### *Capo primo*

#### **Considerazioni generali**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è chiamato a governare una realtà complessa e ponderosa per volumi e addetti esercitando una direzione e strategica nel rapporto che vincola politica, amministrazione e società civile.

Invero la Magistratura Tributaria non è impegnata unicamente nella trattazione di una grande mole di contenzioso, valutabile, al 31 dicembre dell'anno appena trascorso, in circa 445.000 ricorsi pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e in circa 130.000 appelli pendenti innanzi alle Regionali, ma anche e soprattutto nella trattazione di questioni sempre più complesse ed economicamente rilevanti.

Il valore di un tale ingente numero di controversie non si esaurisce, infatti, in mere liti 'bagatellari', che pur ne rappresentano circa la metà: 182.000 ricorsi pervenuti nel 2014 alle Commissioni provinciali, sebbene in calo rispetto al 2013, hanno evidenziato un complessivo valore di poco inferiore ai 18 miliardi di euro (nel 2013 si toccarono i 24 miliardi), e i più di 60.000 appelli rubricati avanti alle Commissioni regionali hanno raggiunto un ammontare di circa 13 miliardi.

Se ai nuovi ricorsi si somma il valore delle giacenze, l'insieme del contenzioso in primo grado (circa 34 miliardi di euro) ed in secondo grado (circa 20 miliardi) ha raggiunto un totale di più di 50 miliardi di euro: il che lascia ben intendere sul rilievo assunto dalla Magistratura Tributaria nella regolazione della conflittualità fiscale del nostro Paese.

A fronte di ciò permangono peraltro, sempre al 31 dicembre del 2014 e rispetto alle piante organiche stabilite nel c.d. 'Decreto Visco' (2008), carenze

pari al 26,76% dell'organico, atteso che su una previsione sottostimata, ad oggi, di 4.668 giudici ne sono effettivamente in servizio circa 3.400.

Una risorsa, certo, non indifferente, se si pensa che tale recente risultato si è avvantaggiato, in positivo, dell'accelerazione imposta alle procedure concorsuali e paraconcorsuali per la copertura dei posti vacanti e dell'ormai prossimo riassorbimento di più di 400 giudici fra soprannumerari (369) e componenti dell'estinta Commissione Tributaria Centrale, che ha definitivamente chiuso i suoi lavori al 31 dicembre u. s.(circa 60).

Sotto questo aspetto si può guardare con relativo ottimismo al prossimo futuro anche in vista di una nuova fase concorsuale, auspicata e promossa da questa Consiliatura, impegnata ad avviare altresì un'eventuale redistribuzione territoriale ragionata degli organici, in coerenza agli obiettivi dell'art. 10 della Delega fiscale, di imminente attuazione.

In questo contesto va valorizzato il modello che ci consegna l'odierna realtà delle Corti tributarie che è quello di organi nella cui composizione confluiscono contributi professionali di giudici togati e non, provenienti, questi ultimi, dal mondo accademico e delle professioni. Ricchezza e peculiarità inestimabili, queste, che la situazione attuale ci consegna e che ci suggerisce di mantenere inalterate nel raggiunto sostanziale equilibrio delle due componenti, per quel perseguito fruttuoso fondersi di esperienze plurali e quel conseguito coordinarsi di approcci multidisciplinari.

Basti ricordare, anche sulla scorta dei dati appena richiamati, la buona qualità delle prove fornite e l'apprezzabile produttività del vigente sistema della giustizia tributaria, cioè di un sistema che si avvale di apporti professionali plurimi ed integrati. Né può sfuggire come la tempestiva regolazione degli affari tributari sia di assoluta preminenza per gli operatori economici nazionali e stranieri in una società civile avanzata. Anche sotto questo profilo i dati statistici sono di conforto e consentono di confermare, una volta di più, la sempre maggiore celerità del tempo di trattazione dei procedimenti. Nel 2014 la media nazionale nella trattazione delle controversie si è attestata su valori di poco superiori ai due anni e mezzo per il giudizio di primo grado ed inferiori ai due anni per quelli in appello. Risultati, comunque migliorabili, per esempio attraverso regole di gestione "programmata" dei procedimenti, anche solo a livello locale, nella cornice più generale di piani regionali rivolti alla riduzione del contenzioso, accompagnati da un preciso ordine di priorità fissato per la trattazione delle cause, come, peraltro, prescritto per tutti i comparti della giustizia dall'art. 37 della L. n. 111/2011.

Un'esperienza complessiva, dunque, sotto molteplici aspetti confortante, sostenuta da un notevole livello di competenze specifiche concorrenti e che dovrebbe e potrebbe essere ulteriormente incentivata dal connettivo di una cornice unitaria di regole integrate, da coerenti azioni di valorizzazione dell'autonomia funzionale specifica della giustizia tributaria, da una rinnovata spinta alla promozione della *self-governance*.

In siffatto contesto operativo si è inserita la proposta di questo Consiglio, per quanto di sua competenza, per l'attuazione dell'art. 10 della Legge di delega 11 marzo 2014, n. 23, nella consapevolezza che, sebbene essa non si manifesti pienamente soddisfacente, pur rappresenta la prima occasione veramente utile a quel riordino concreto della materia con cui sembra possibile, in concreto, porre mano al miglioramento della qualità e tempestività dei giudizi, non ultimo ampliando la sfera delle attività degiurisdizionalizzate.

Un articolato volto a ribadire come nel nostro sistema costituzionale la magistratura tributaria svolga un'insostituibile funzione di regolazione giurisdizionale - cioè terza, indipendente, autonoma e professionale - nel possibile conflitto tra cittadino contribuente e Stato.

Un articolato, quindi, orientato alla realizzazione, anche nel processo tributario, di quei caratteri del 'giusto processo' che costituisce ancora una sfida in attesa del prossimo compimento in un'auspicabile nuova stagione della magistratura tributaria, in cui la apparente carenza di piena giurisdizionalità (nuovamente oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale da parte della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 280/2014), possa lasciare definitivamente il posto alla chiara ed inequivoca percezione dell'esistenza di organi di piena giurisdizione.

D'altra parte, sgomberare il campo da consimili ambiguità è, com'è noto, precipuo impegno di questa Consiliatura, che, nel rispetto dei propri limiti ordinamentali, sente quale proprio dovere segnalare individuate criticità in tal senso al Governo ed al Parlamento.

L'occasione, pertanto, di offrire un testo efficace, concentrato in un articolato mirato, snello ed incisivo, ha indotto il Consiglio ad appuntarsi in particolare sugli aspetti qualificanti dell'incisiva manovra riformatrice, *in primis* rivolgendosi alla necessità di assicurare la "terzietà" degli organi giudicanti, mediante l'introduzione di una denominazione nuova e più confacente alla natura ed al carattere giurisdizionale delle funzioni svolte dagli organi di giustizia tributaria (Tribunali tributari e Corti di appello tributarie) nel solco di un definitivo distacco dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 'parte'

necessaria nella quasi totalità dei processi tributari; quindi al rafforzamento degli strumenti deflattivi del contenzioso, sia tramite l'introduzione dell'istituto della conciliazione in ogni stato e grado del giudizio, sia tramite la valorizzazione della condanna alle spese di soccombenza, derogabile solo in casi eccezionali (L. n. 162/2014).

Questo Consiglio è consapevole, infatti, che l'ampliamento delle ipotesi di conciliazione, in ogni stato e grado, è significativo di maturità giuridica ed espressione di quella collaborazione fra sistema tributario e cittadino da cui scaturisce una visione della giurisdizione come funzione regolatrice del conflitto solo quando esso non sia altrimenti risolubile (cioè valorizzando, ad esempio, l'istituto della mediazione).

Non dunque una fuga dalla giurisdizione pubblica, ma una sua più garbata e funzionale utilizzazione quando non si possa pervenire diversamente alla regolazione delle insorte controversie.

Cionondimeno, non è stata dedicata minor attenzione anche ad altri istituti, capaci di imprimere maggior vigore all'attività giudicante nel suo complesso attraverso una più nitida configurazione degli elementi concorrenti a delineare più propriamente la figura professionale del giudice tributario, oggi ancora compressa in un sistema in cui la sua sostanziale indipendenza viene fatta transitare quasi esclusivamente per il momento decisionale.

Ne sono espliciti esempi, solo per citarne alcuni, la rimodulata regolazione della rotazione degli incarichi direttivi, operata sulla scorta sul modello della giustizia ordinaria (Risoluzione n. 9/2014)<sup>1</sup>; il conferimento di una maggiore incisività e consistenza alle iniziative e alle attività di formazione professionale dei giudici tributari, allo scopo di promuovere una sempre più elevata preparazione specialistica di settore, che si intende comunque ulteriormente rafforzare, ricorrendo alla collaborazione con le Università e con altre istituzioni e soggetti professionali, culturali e scientifici interessati; la rivisitazione, in un senso equitativo e più razionale, dei compensi attualmente riconosciuti al giudice tributario, in ciò anche valendosi del nuovo gettito derivante dall'estensione al processo tributario della disciplina del contributo unificato

---

<sup>1</sup> Con essa sono stati precisati i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri, con particolare riguardo all'obbligo di rotazione oltre il quinquennio di permanenza nella medesima sezione, anche quale applicati, viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite all'inizio di ogni anno da ciascun Presidente di Commissione con proprio decreto, raffrontato anche con le risultanze del Sistema Informativo delle CC.TT. (S.I.Co.T.).

(almeno per quella parte già destinata alle c. d. 'Commissioni virtuose'), al fine di allinearne lo *status* agli *standard* internazionali ed europei.

Ripetuti incontri tra la DGT ed il CPGT hanno permesso di definire i criteri in base ai quali operare le liquidazioni del caso e di avviare le procedure di assegnazione agli aventi diritto dei compensi, secondo le determinazioni del D.P.C.M. 16 settembre 2014.

E' stato infatti stanziato un incremento degli emolumenti variabili ai componenti delle c. d. 'Commissioni virtuose' (riduzione delle pendenze al 2011 del 5% rispetto al 2010 e del 10% rispetto al 2011 nel 2012) che ammonta, per il 2011, a poco meno di 2.500.000,00 euro e, per il 2012, a circa 8.500.000,00 euro, nonché di un'ulteriore quota aggiuntiva in favore di tutte le Commissioni mediamente pari - per il 2011 - a circa 5.000,00 euro *pro capite* ed a circa 17.000,00 per il 2012. Il Ministero sta predisponendo il supporto informatico per le quote da erogarsi, con i relativi decreti di attuazione, mentre sono già allo studio i decreti ministeriali di assegnazione dei fondi relativi all'annualità 2013, nonché i conteggi relativi ai primi dieci mesi del 2014.

Si deve aggiungere, in ogni caso, che l'attuale disciplina - ed in particolare i criteri di individuazione delle 'Commissioni virtuose' - non paiono pienamente soddisfacenti ed al riguardo il Consiglio ha suggerito l'utilizzo diretto del gettito per coprire il proposto incremento dei compensi fisso e variabile spettanti ai giudici tributari.

Naturalmente, una proposta di attuazione della delega legislativa è apparsa anche la migliore occasione per un più generale rafforzamento dello *status* e della condizione del magistrato tributario, tanto, appunto, per quel che attiene ad un profilo retributivo meno irrisorio, più equilibrato, più ancorato a meccanismi premiali certi, di più semplice corso e controllabilità, tanto al riguardo del riconoscimento della funzione e della dignità, della qualità dell'opera prestata, della conclamata operosità.

Come asserito dalla Risoluzione della Commissione europea del Comitato dei ministri il 17 novembre 2010, va da sé come un giusto compenso svolga un ruolo incisivo per l'indipendenza e l'autonomia del giudice.

Senza fare distinzione fra giudici togati e laici, la Commissione ha così riaffermato il ruolo della retribuzione nella profilatura della terzietà del magistrato, assumendo come essa 'debba' commisurarsi adeguatamente alla posizione funzionale del giudice ed alle connesse responsabilità nonché mantenersi comunque ad un livello capace di tutelarne l'immunità da pressioni di qualsivoglia genere e specie che vogliano influenzarne la libertà decisionale.